



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO -
ANNO 2011**

Il giorno 2 agosto 2012, presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco sita in via del Tritone 181, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale di comparto.

VISTA l'ipotesi di accordo sindacale concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale di comparto per l'anno 2011, sottoscritta in data 2 maggio 2012;

VISTA la nota DFP 24133 del 15 giugno 2012, con la quale venivano formulate osservazioni alla suddetta ipotesi di accordo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale – IGOP, alle quali l'ipotesi di accordo medesima era stata trasmessa ai fini della procedura prevista dall'art. 40-bis, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 e, con la quale veniva altresì ritenuto di non poter dar corso all'ipotesi di accordo sindacale suddetta senza le modifiche indicate;

VISTE le note AIFA prot. STDG/1318/P del 6 luglio 2012 e, prot. AA/5276/P del 18 luglio 2012, con le quali sono stati forniti, rispettivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio di Contrattazione Collettiva e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGOP, i chiarimenti alle citate osservazioni assicurando di dare rilievo, in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo sindacale, alle osservazioni formulate;

VISTA la nota DFP 32185 del 31 luglio 2012, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la certificazione positiva dell'ipotesi di Accordo di Contrattazione Sindacale del 2 maggio 2012 concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 per il personale di comparto – anno 2011, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del D. lgs. N. 165/2001 – dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, rinviando tuttavia alla allegata nota MEF – IGOP n. 66060 del 27 luglio 2012;

PRESO ATTO che la predetta nota MEF – IGOP n. 66060 del 27 luglio 2012, ha ritenuto che l'ipotesi di accordo in oggetto possa avere ulteriore corso a condizione che, *in sede di sottoscrizione definitiva, la stessa venga modificata in relazione a quanto indicato nella predetta nota AA/5276 e le tabelle allegate agli accordi vengano sostituite con quelle trasmesse con la citata nota.*

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 al personale di comparto per l'anno 2011, siglata in data 2 maggio 2012, apportando alcune modifiche di seguito indicate.

Nelle premesse al 1° capoverso della pagina 3, dal TENUTO CONTO viene eliminata la seguente frase "nonché al personale dell'AIFA formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio dell'AIFA medesima, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale".

Si evidenzia che le risorse determinate per l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362/1999, in ossequio a quanto disposto dall'art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ammontano ad €. 1.423.920,00 (unmilionequattrocentoventitremilanovecentoventi/00) comprensivo dei contributi a carico dell'Agenzia.

Roma, 2 agosto 2012.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FP/CGIL: Patricia Bettiole

CISL/FPS: F.lli

UIL/PA: B.lli

INTESA/UGL: Steffano

FLP: Comitato

USB/PI: Di

CONFESAL/UNSA: Luca Bucci

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:



RSU – AIFA: _____



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

IPOSTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO - ANNO 2011.

In data 2 maggio 2012 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone n.181 - Roma, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme (v. allegato n. 1), per la stipula di un accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità perequativa ex art. 7 legge 362/99 – personale di comparto per l'anno 2011.

Le parti dopo ampia ed approfondita discussione:

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare il comma 7;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245 contenente il "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326";

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Pa *[Signature]* *GP* *PS* *[Signature]* *Pani* *[Signature]*

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità") che prevede - in relazione alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità, poi Salute, in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi e, allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407/1999, concernente l'incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni in legge n. 49 del 2001, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2006, di trasferimento di personale dal Ministero della Salute all'Agenzia Italiana del farmaco, in particolare l'art. 3;

VISTO l'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare le sensibili differenze retributive tra gli appartenenti del ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute e presso l'AIFA;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e, dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1/2001, convertito con modificazioni in legge n. 49/2001, norme entrambe finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute e dell' AIFA;

Pal

SP
CISL

PS

SP

PS

SP

TENUTO CONTO altresì che per le ragioni suesposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, nonché al personale dell'AIFA formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio dell'AIFA medesima, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato";

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 "comparto ministeri" e 6 del biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di Amministrazione (FUA);

VISTI gli artt. 21, 22 e 23 del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA dei precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 5 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

VISTA la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali

VISTA la costituzione dei fondi FUD e FUA del personale anno 2011 del 25 ottobre 2011;

VISTO il verbale n. 191 del 17 novembre 2011 del Collegio dei sindaci revisori che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUA 2011;

CONVENGONO

(Art. 1)

Per i motivi indicati in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA.

Bal

Fili
CSL

GP

PP

S

B
MR

(Art. 2)

Il compenso in parola, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o in assegnazione temporanea presso l'AIFA con formale provvedimento.

(Art. 3)

Il compenso in oggetto verrà corrisposto tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si terrà, altresì conto, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, dell'assiduità di partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto in base alla posizione economica ricoperta nell'anno di spettanza e, si terrà altresì in considerazione del raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture.

Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7, legge n. 362/1999:

- 1) il 100% del compenso viene destinato in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza;

Il compenso sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Il compenso spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui sopra, sarà corrisposto per intero qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto almeno l'80% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Eventuali somme residue saranno ridistribuite secondo i criteri di cui al punto 1).

Letto, firmato e sottoscritto
Roma,

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FP/CGIL

Pavina Sattolo

CISL/FP

Antonio...

UIL/PA

Barbara...

CONFSAL/UNSA

Luigi...



FLP

Renzo Frumanti

INTESA/UGL

Stefano

USB/PI

[Signature]

RSU

Bl

[Signature]